

LETTERA n. 992 del 28/10/1996

Prot. n. 992 (56) 0.0.

Oggetto: D.M. 2.1.1985, n.23. Scadenze temporali delle revisioni generali. Quesito.

L'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari ha posto a questa Sede il quesito sull'interpretazione da dare ad alcuni articoli del D.M. 2.1.85 n. 23 che regolamentano tra l'altro, come noto, le scadenze temporali della revisione generale e la durata della vita tecnica degli impianti funiviari.

La stessa Associazione ha richiesto, inoltre, di prendere in considerazione, in analogia a quanto previsto dal D.M. 13.11.90 n. 1510, la possibilità di concedere per tutti gli impianti, le cui scadenze temporali citate ricadono entro la stagione invernale, una proroga generalizzata, per il completamento della stagione.

Questa Sede con nota n. 640 del 16.10.96, che ad ogni buon fine si allega in fotocopia, nel confermare quanto già disposto con D.M. 2.1.85, ha espresso parere sfavorevole alla concessione generalizzata di proroghe a fine stagione invernale dei termini di scadenza sopra richiamati.

Si invitano, pertanto, gli USTIF in indirizzo a volersi astenere dall'inoltrare a questa Sede, per il futuro, istanze intese ad ottenere proroghe o deroghe a quanto disposto dal D.M. 2.1.85 n. 23 facendo presente alle Società interessate che tali provvedimenti non sono previsti dal decreto di cui trattasi.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE REGGENTE

(dr. ing. Pierpaolo SIAZZU)